



COMUNE DI GELA

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento delle
Commissioni Consiliari

ALLEGATO "C"
ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N° 85 DEL 31/05/2021

Art. 1- Oggetto – Finalità – Norme Generali

Il "Regolamento delle Commissioni Consiliari *Permanenti, D'indagine e di Studio*" disciplina la tipologia, le competenze ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari, nel rispetto dei principi stabiliti dalle Leggi Nazionali, Regionali e dallo Statuto del Comune di Gela.

Le norme che ne regolano il funzionamento sono:

- Art 38 del T.U.E.L 267/2000
- Legge Regione Sicilia 15 marzo 1963, n° 16, e successive modifiche ed integrazioni.
- L.8 giugno 1990, n.142, recepita in Sicilia con la L.R.11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni.
- Legge Regione Sicilia n.30 del 2000
- Statuto Comunale.

Capo I Commissioni Permanenti

Art. 2- Istituzione

Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno e per tutta la durata del mandato, commissioni permanenti, con il compito di favorire il migliore esercizio delle sue funzioni, formulare proposte e dare pareri sugli atti fondamentali.

Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione e su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, istituisce nel suo seno, nominandone i componenti entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento e comunque entro i 90 dalla proclamazione degli eletti, le Commissioni permanenti.

I Gruppi consiliari possono procedere a variazioni della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale provvede alle conseguenti sostituzioni.

Il Presidente del Consiglio Comunale non può essere nominato componente delle Commissioni Consiliari permanenti, in sua sostituzione viene nominato, su sua designazione, un Consigliere Comunale.

Le Commissioni Consiliari permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo.

Le sedute delle Commissioni Consiliari si tengono, di norma, presso la casa comunale o altre sede autorizzata dal Presidente del Consiglio.

Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal successivo art. 14.

Art. 3 - Composizione e Competenze

Le Commissioni consiliari permanenti sono composte da un numero dispari di Consiglieri Comunali.

Al loro interno deve essere sempre rappresentata sia la maggioranza che la minoranza consiliare.

Le commissioni consiliari permanenti sono:

I Commissione: Affari Generali - Polizia Municipale – Comitati di Quartiere

“Statuto e regolamenti per il funzionamento degli organi istituzionali – Personale e dotazione organica - Comitati di quartiere - Servizi Demografici - Servizi pubblici locali -- Disciplina Generale per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi - Affari legali – Annona - Mobilità - Polizia Locale - Politiche per la sicurezza del territorio;

II Commissione: Urbanistica - Lavori Pubblici e Toponomastica– “Urbanistica e Programmazione Territoriale – Edilizia - Piano Triennale dei Lavori Pubblici – Opere pubbliche in genere -Toponomastica”;

III Commissione: Bilancio – Tributi

“Tributi e Finanze - Bilancio ed adempimenti connessi - Programmazione Finanziaria e Finanziamenti dell’Ente - Societa’ Partecipate”;

IV Commissione: Sviluppo Economico

“Attività Produttive - Formazione e Innovazione – Industria - Commercio - Caccia – Artigianato - Sportello Unico Attività Produttive” – Interventi Economici di vario genere”;

V Commissione: - Ambiente – Sanita’ – Ecologia

“Ecologia - Tutela Ambientale - Risanamento Ambientale – Igiene pubblica – Cimiteri – Giardini, Parchi, Ospedale, Poliambulatori, Case di Riposo, RSA”;

VI Commissione Servizi Sociali – Istruzione

“Servizi di Assistenza Sociale - Politiche Sociali – Pari opportunità – Politiche Giovanili – Politiche sociali della casa e del lavoro”;

VII Commissione : Pesca – Mare – Agricoltura

“Pesca ed attività commerciali connesse - attività Portuali e Marittime in Genere” – Dighe - Consorzi di Bonifica”;

VIII Commissione: Cultura - Sport – Turismo – Spettacolo

“Musei e Parchi Archeologici - Politiche Sportive - Strutture ed Impianti Sportivi - Rapporti con Associazioni - Politica del Turismo - Eventi.

Art. 4 - Presidenza - Nomina e attribuzioni

Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale senza diritto di voto, la Commissione procede - con votazioni separate, a scrutinio palese - all'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti. Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato.

E' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i rapporti con la Presidenza del Consiglio Comunale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Collabora con il Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione.

Art. 5 - Durata in carica, revoca, dimissioni del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutto il mandato amministrativo.

Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata e con il voto favorevole della maggioranza assoluta, computata così come stabilito dal co. 2 dell'art. 4. La votazione è espressa a scrutinio palese.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente di una Commissione (per dimissioni, revoca, decadenza, ecc.), il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla convocazione della Commissione, entro i dieci giorni successivi alla comunicazione formale della cessazione, per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di cessazione dalla carica del Vice Presidente, la Commissione è convocata dal suo Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

Art. 6 - Convocazione delle Commissioni

Il Presidente della Commissione convoca la Commissione:

- di propria iniziativa;
- su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale;
- su richiesta di un componente della Commissione;
- su richiesta del Sindaco o degli Assessori.

Il Presidente della Commissione ha titolo di richiedere all'Ufficio comunale competente la documentazione necessaria per la convocazione della Commissione. Della eventuale mancata consegna, il Presidente stesso informa il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Sindaco.

Qualora il Presidente della Commissione ritenga di non convocare la Commissione, previo parere positivo della metà più uno dei suoi componenti, deve darne tempestiva e motivata comunicazione al richiedente la convocazione, altresì, al Presidente del Consiglio Comunale.

La convocazione delle sedute delle Commissioni deve effettuarsi per iscritto, deve contenere l'Ordine del Giorno della/e materia/e da trattare ed essere trasmesso a mezzo P.E.C. o posta elettronica, salvo convocazione attraverso verbale della seduta precedente, se tutti i componenti risultano presenti, o consegnato brevi manu.

Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere trasmesso o consegnato almeno 12 ore prima di quella stabilita per la riunione e deve contenere le motivazioni dell'urgenza in relazione agli argomenti da trattare.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso ai consiglieri almeno 12 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza della Commissione alla quale era stato invitato.

Nell' Ordine del Giorno deve essere riportato anzitutto l'elenco delle pratiche da trattare in seduta pubblica e di seguito l'elenco delle pratiche da trattare in seduta segreta.

La convocazione di cui al comma 2 deve essere pubblicata nel sito web del Comune.

Alle convocazioni si applicano, per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, le norme relative alle convocazioni delle sedute del Consiglio Comunale.

I Verbali delle sedute devono essere pubblicate nel sito Web del Comune.

Art. 7 - Segreteria delle Commissioni

Le funzioni di segretario della commissione possono essere svolte:

1. da un dipendente comunale incaricato dal Segretario generale con formale disposizione di servizio, sentito il Presidente del Consiglio Comunale;
2. da un componente della Commissione incaricato dal Presidente;
3. dal Presidente della Commissione

Spetta al segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo, procedere alla pubblicazione nel sito del Comune dell'ordine del giorno e del Verbale.

Il segretario della Commissione provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione stessa e redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e depositato con gli atti dell'adunanza.

I verbali delle Commissioni che riguardano la materia finanziaria, il bilancio di previsione e consuntivo, il controllo di gestione e gli investimenti sono trasmessi anche al Collegio dei Revisori dei conti.

Art.8 - Finalità e compiti delle Commissioni Consiliari permanenti

Le Commissioni Consiliari permanenti sono istituite per un più incisivo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio comunale, nonché per la presentazione di proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni al Consiglio Comunale.

Le Commissioni consiliari permanenti si riuniscono:

- per esprimersi sulle materie di propria competenza ed in particolare sulle proposte di deliberazione, ordini del giorno e mozioni presentate al Consiglio Comunale dagli aventi diritto ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
- per formulare anche proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno, ovvero per la trattazione di argomenti di competenza del Consiglio Comunale;
- per la redazione del testo dei regolamenti o degli atti amministrativi generali da sottoporre al solo voto finale del Consiglio Comunale.

Art.9 - Assegnazione degli affari alle Commissioni

Il Presidente del Consiglio Comunale assegna gli affari alla Commissione permanente competente per materia.

Se un affare ricade nella competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale lo assegna alla Commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più Commissioni per l'esame e la votazione in comune. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.

Se una Commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito.

Se una Commissione reputa che un argomento assegnato ad altra Commissione sia anche di sua competenza, ne informa il Presidente del Consiglio comunale che decide in merito.

Art 10 - Funzionamento delle Commissioni

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale trasmette ai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti le proposte di deliberazione per gli eventuali ulteriori adempimenti.

Qualora la Commissione si riunisca per presentare proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno, la Commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al Presidente del Consiglio Comunale che ne cura la comunicazione ai Gruppi Consiliari.

Gli uffici comunali, con il coordinamento della Presidenza del Consiglio, assicurano alle Commissioni Consiliari il supporto tecnico-amministrativo necessario e la massima collaborazione nella predisposizione delle proposte.

In ogni caso, al termine del lavoro da parte delle Commissioni, le proposte vengono trasmesse al Presidente del Consiglio, per l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Art.11 – Funzioni Consultive

Ogni proposta di deliberazione, sottoposta ad approvazione del Consiglio comunale, deve essere esaminata dalla competente Commissione Consiliare permanente, ad eccezione delle proposte relative a nomine di competenza consiliare, elezione del Collegio dei Revisori, presa d'atto di dimissioni e surrogazioni e di ogni altra proposta di deliberazione che non implichi la necessità del giudizio in cui si esprime la funzione consultiva.

Il parere delle Commissioni ha natura obbligatoria ma non vincolante.

Si prescinde dal parere ove lo stesso non sia stato reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta avanzata al Presidente della Commissione o, nei casi d'urgenza, da dichiararsi espressamente entro cinque giorni lavorativi dalla stessa ricezione.

Nei casi eccezionali o di estrema urgenza, da valutarsi a cura del Presidente del Consiglio Comunale, il parere può essere reso dalla Commissione in aula, ove almeno la maggioranza dei membri sia presente.

Negli stessi casi, per decisione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza dei presenti, si può prescindere dal parere.

Nell'ipotesi in cui si tratti di proposte di atti deliberativi che, con evidenza, investano la competenza di più Commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale indice una riunione congiunta delle stesse o la assegna a più Commissioni.

Qualora la Commissione, in sede consultiva, intenda proporre modifiche o integrazioni ad una proposta di deliberazione sottoposta al proprio esame, dovrà trasmettere gli atti agli Uffici di Presidenza che provvederà al successivo inoltro degli stessi all'Ufficio competente per l'esame.

A tal fine, il Presidente della Commissione dovrà preventivamente trasmettere la proposta di modifica agli uffici competenti ed ai Revisori dei Conti, ove sia dovuto, per l'espressione dei relativi pareri.

Ove si tratti di proposte di emendamento di atti regolamentari, le proposte stesse vanno depositate presso gli uffici della Presidenza del Consiglio comunale, che provvederà a trasmetterli all'Ufficio competente per l'espressione del parere, almeno quarantotto ore prima della seduta consiliare.

Il parere negativo della Commissione va debitamente motivato. Il parere negativo privo di motivazione si ha per non reso, per cui se ne prescinde.

Copia dei verbali delle adunanze tenute dalle Commissioni nell'esercizio della funzione consultiva, sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale per essere inserite nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono al fine di consentire ai Consiglieri la consultazione.

Art.12 - Sedute delle Commissioni

Alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti si applicano, per quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, i principi e le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale e normalmente si tengono nella Casa comunale.

Le Commissioni Consiliari possono svolgere sopralluoghi esterni.

Art.13 - Validità delle sedute delle Commissioni

Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

La presenza del numero legale è accertata dai componenti presenti entro mezz'ora dalla convocazione. Qualora non si costituisca il numero legale, i presenti dichiarano deserta la seduta, rinviando di un'ora dall'ora della convocazione. Se alla ripresa dei lavori non si costituisce il numero legale i presenti dichiarano sciolta la seduta.

Il Presidente verifica il mantenimento del numero legale nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. Qualora nel corso della seduta viene a mancare il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Nel corso delle riunioni, il Presidente, su sua iniziativa o su proposta dei singoli componenti, può sospendere la seduta.

Art.14 - Partecipazione alle sedute

Possono partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari con facoltà di prendere parola e senza diritto al gettone di presenza, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 30 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente del Consiglio Comunale ed i Capigruppo, qualora non siano membri delle Commissioni, e i Consiglieri Comunali ma senza diritto di parola.

Qualora sia in discussione una mozione che la Commissione intende fare propria, deve essere invitato il Consigliere Comunale che ha presentato la stessa, anche se non fa parte della Commissione stessa, ai soli fini di presentazione ed illustrazione della mozione in discussione.

Le stesse Commissioni Consiliari possono, inoltre, richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, dei Dirigenti, dei Funzionari e dei Consulenti del Comune. La mancata presenza degli stessi deve essere adeguatamente motivata.

Possono, altresì, invitare i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni e Società, nonché gli amministratori degli Enti dipendenti dal Comune, delle Società a prevalente capitale pubblico comunale ed i concessionari di servizi Comunali.

Le Commissioni Consiliari, relativamente alle materie di propria competenza, ai sensi del presente Regolamento, possono invitare, alle proprie sedute, per consultazioni e/o audizioni, persone di provata esperienza e competenza nelle materie in discussione. Tali attività di consultazione e/o audizione non possono comportare impegni di spesa e oneri finanziari se non autorizzati nelle forme e con le modalità previste dal vigente ordinamento giuridico. Ai fini di tutela del diritto alla privacy di terzi, gli esperti non possono assistere alle sedute segrete.

In tutti i casi in cui alla Commissione Consiliare partecipino altri Consiglieri con o senza diritto di parola, il gettone di presenza compete solo ed esclusivamente ai componenti della Commissione come previsto dalla normativa vigente.

Art. 15 - Sedute non pubbliche

Le sedute delle Commissioni Consiliari sono segrete nei seguenti casi:

- 1) quando si tratti di questioni concernenti persone e che involgano apprezzamenti attinenti ai dati sensibili di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i;
- 2) quando il Consiglio Comunale o la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, all'unanimità - per le pratiche proposte alla Commissione - richiedano espressamente la trattazione in seduta segreta;
- 3) quando, all'unanimità, i componenti delle Commissioni chiedano che la pratica sia trattata in seduta segreta.

Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle determinazioni adottate.

Art.16 - Verbali delle sedute o relazioni

I verbali delle sedute delle Commissioni Consiliari vengono redatti in forma sintetica a cura delle rispettive segreterie, relativamente ad ogni punto dell'ordine del giorno. Le osservazioni sinteticamente espresse di cui venga richiesta la verbalizzazione da parte dei singoli membri, nonché le dichiarazioni che ogni membro può chiedere di dettare alla segreteria devono essere riportate nel verbale. Le sedute delle Commissioni, a richiesta di un componente con il parere favorevole della maggioranza, possono, altresì, essere registrate su supporto magnetico e/o informatico.

Copia di tali verbali o relazioni, a cura della segreteria di ogni Commissione Consiliare, è a disposizione di tutti i membri della Commissione e dei Capigruppo Consiliari.

Gli originali sono tenuti dalla Segreteria di ogni Commissione Consiliare.

I verbali delle Commissioni Consiliari devono essere pubblicati nel sito web del comune di Gela. Qualora l'argomento sia stato trattato in seduta segreta è vietata la diffusione del contenuto stesso della discussione.

Art.17- Richiesta dati

I componenti delle Commissioni Consiliari, per il migliore adempimento dei loro compiti, hanno facoltà di acquisire direttamente informazioni, notizie e documenti presso tutti gli uffici comunali, nonché presso gli enti e/o società partecipate dal Comune.

Art. 18 - Strutture di supporto alle commissioni consiliari

Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti, le Commissioni Consiliari si possono dotare di supporto tecnico-amministrativo nominando esperti interni all'Amministrazione o esterni, ma a titolo esclusivamente gratuito e senza alcun rimborso spesa.

Capo II

Commissioni d'indagine

Art. 19 - Istituzioni - Funzioni - Competenze

Il Consiglio comunale, nell'esercizio della sua funzione di controllo politico-amministrativo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine, decidendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'Assemblea, su qualsiasi materia attinente l'Amministrazione comunale, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti tenuti dai responsabili degli uffici e dei servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi e da amministratori comunali.

Art. 20 - Composizione –Presidenza – Nomina

La commissione, nominata dal Presidente del Consiglio su designazione fatta da ciascun gruppo, che designerà anche eventuali sostituti, è composta da Consiglieri Comunali in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

Art. 21- Attribuzioni

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da un suo delegato, che comunque deve essere scelto tra le opposizioni, che ne coordina l'attività. Può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

La delega del Presidente del Consiglio deve essere redatta per iscritto e indicare la sua validità temporale.

La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore, il Segretario generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine e ad esso connessi.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di componenti del Consiglio e della Giunta, dei Revisori dei conti, del Segretario generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi di ottemperare. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate sino alla presentazione al Consiglio Comunale della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Art. 22 - Segretario di Commissione – Relatore – Durata

La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un dipendente comunale incaricato, su proposta del coordinatore, dal Segretario generale.

Nella relazione al Consiglio comunale il relatore nominato dalla commissione a maggioranza dei suoi membri espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite.

Il Consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, o, in caso diverso, esprime al Sindaco o alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione d'indagine conclude la propria attività e decade automaticamente. Gli atti e i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio del Comune.

Capo III Commissioni di Studio

Art. 23 - Istituzione

Il Consiglio comunale può istituire apposite commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi tra le competenze allo stesso attribuite dalla legge, determinandone la composizione numerica e strutturale, in modo che vengano rappresentati, con criterio proporzionale, tutti i gruppi consiliari.

Le Commissioni di studio sono nominate dal Presidente del Consiglio comunale sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo consiliare, in conformità alla strutturazione deliberata dal Consiglio comunale.

Art. 24 - Convocazione e funzionamento delle commissioni d'indagine e di studio

Per la convocazione ed il funzionamento delle Commissioni d'indagine e di studio si applicano le norme previste nel precedente Capo I.

Art. 25 -Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo che la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, sarà pubblicato nei modi e nei termini consentiti dalle norme in materia vigenti.

Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento delle Commissioni Consiliari.